

Sentenza n. 1 – del 10/01/2022

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO

composta dai membri:

Avv. Enrico Valentini – Presidente

Avv. Augusto Di Marziantonio – Componente

Avv. Gianluca SIMEONI – Componente

Riunitasi telematicamente il giorno 10 gennaio 2022, alle ore 10:30 per deliberare in ordine al ricorso presentato dalla società ASD VIAREGGIO HOCKEY in persona del Presidente p.t. Sig. Claudio Blicchi, avverso la decisione del Giudice Sportivo Regionale Toscana n. 1/2021 del 5 novembre 2021;

LETTO il ricorso;

SENTITI i ricorrenti;

La C.S.A. ha appurato che l'inizio del Campionato in questione risale alla data del 31 ottobre e constata che la relativa rinuncia presentata dalla Società ricorrente sia antecedente la data del 31/10, nonché alla pubblicazione del calendario ufficiale;

Pertanto, non ritenendo applicabile l'art. 16 R.G.C. richiamato nella decisione impugnata;

P.Q.M.

accoglie il ricorso presentato annullando l'ammenda di € 250,00 a carico della A.S.D. VIAREGGIO HOCKEY (Cod. 538).

Dispone la restituzione della tassa di reclamo.

Motivazione contestuale.

F.to Avv. Enrico VALENTINI

F.to Avv. Augusto DI MARZIANTONIO

F.to Avv. Gianluca SIMEONI